

IL PROBLEMA DELL'EFFICACIA DEL NOSTRO DIRITTO DEL LAVORO NELL'ECONOMIA AGRICOLA DEL SUD*

FRANCESCO PAOLO ROSSI**

SOMMARIO

1. L'economia agricola nel mercato globalizzato. - 2. L'inadeguatezza delle regole nazionali sul diritto al lavoro degli immigrati. - 3. L'improcrastinabilità di una disciplina speciale per i rapporti di lavoro subordinato nell'ambito del solo ed esclusivo settore delle attività agricole nel Mezzogiorno d'Italia. - 4. Tutela concreta del reddito da lavoro agricolo e conseguente attuazione degli obblighi inderogabili relativi alla sicurezza sociale. - 5. Sulla giustizia sociale nel doveroso adempimento dei doveri di solidarietà eminentemente politica (art. 2 Cost.).

1. L'economia agricola nel mercato globalizzato

Il problema dell'efficacia del diritto nazionale del lavoro nel peculiare ambito della produzione agricola spinge il ricercatore a riflettere su un argomento previo di logica filosofica. Questa, infatti, esige di dare una risposta intellegibile e penetrante a quel problema politico e sociale, il quale coniuga il diritto al lavoro all'economia di mercato nel comune denominatore di un'etica condivisa, che è fonte primaria di giustizia sociale¹.

Lungo il processo di armonizzazione costante di un'economia del mercato, nella quale si innesta la stessa disciplina del diritto al lavoro, il principio di una imposta uguaglianza generalizzata della regolamentazione delle diverse tipologie dei

* Relazione tenuta al Forum ANIV 2010 sulle attività di vigilanza, Capo Rizzuto, 25-29 maggio 2010.

** Professore emerito di Diritto del Lavoro nell'Università Ca' Foscari di Venezia.

1 «La storia ha mostrato quanto possa essere pericoloso e deleterio uno Stato che proceda a legiferare su questioni che toccano la persona e la società, pretendendo di essere esso stesso fonte e principio dell'etica. Senza principi universali che consentono di verificare un denominatore comune per l'intera umanità, il rischio di una deriva relativistica a livello legislativo non è affatto da sottovalutare». Così, BENEDETTO XVI in occasione dell'udienza ai partecipanti all'Associazione plenaria della *Pontificia Accademia per la vita* sul tema: *Bioetica e legge naturale*, in *Avvenire* del 14 febbraio 2010, p. 5.

rapporti di lavoro agricolo diviene un fattore discriminante e irrazionale, deputato ad alimentare varie scorciatoie di illegalità nonché a ferire, in maniera odiosa e inaccettabile, la dignità di ogni persona e, quindi, anche di ogni aspirante lavoratore agricolo, clandestino o no che sia².

Nell'ambito del lavoro agricolo, i dati davvero sconcertanti sui falsi braccianti, concentrati per il 99,1 per cento nelle regioni della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia³, danno ragione alla riflessione critica di UGO MORELLI, svolta nell'introduzione della sua opera su: *Incertezza e organizzazione. Scienze cognitive e crisi della retorica manageriale*⁴. L'Autore, infatti, sostiene che «qualche segno della crisi della democrazia emerge e si esprime oggi a fronte dell'imperante retorica del *management* e dell'esercizio del potere nelle organizzazioni, basato principalmente sul monopolio, sull'esclusione e sul dominio. È la risposta pervasiva all'incertezza attuale che le forme di vita organizzativa mostrano di esprimere. Il *management* si allontana dalla ricerca per essere un esercizio della democrazia e si adatta all'organizzazione dell'irresponsabilità. Aniché cercare di sviluppare legami sociali con la loro criticità e la loro costitutiva complessità, si concentra sulle tecniche per gestire la contiguità di aggregati precari di persone, verso una società dell'indifferenza. Mentre attendeva alla messa a punto di un approccio pragmatico e appropriato che permettesse di progettare e gestire istituzioni soddisfacenti per differenti settori e ambiti di azione, il *management* come apparato disciplinare e applicativo si è ritrovato ridotto a una combinazione tra retorica e strumentazioni acritiche e prescrittive».

È proprio il caso di gridare, ancor più dopo i raccapriccianti fatti di Rosarno, *Mannaggia la miseria*, secondo le *Storie di braccianti stranieri e caporali nella piana del Sele*, raccontate dal sindacalista ANSELMO BOTTE nel corrispondente volume, che ha la prefazione di Guglielmo Epifani. Il Segretario Generale della CGIL ci offre così il seguente sconsolante spaccato della piana del Sele: «Il 13 novembre 2007 ho fatto visita al ghetto di San Nicola Varco. Era una gior-

2 «Il riconoscimento della dignità umana, infatti, in quanto diritto inalienabile trova il suo fondamento primo in quella legge non scritta da mano d'uomo, ma iscritta da Dio Creatore nel cuore dell'uomo, che ogni ordinamento giuridico è chiamato a riconoscere come inviolabile e ogni singola persona è tenuta a rispettare e promuovere. Senza il principio fondativo della dignità umana sarebbe arduo trovare una fonte per i diritti della persona e impossibile giungere a un giudizio etico nei confronti delle conquiste della scienza che intervengono direttamente nella vita umana (...). Quando si invoca il rispetto per la dignità della persona è fondamentale che esso sia pieno, totale e senza vincoli, tranne quelli del riconoscere di trovarsi sempre dinanzi a una vita umana». Ancora BENEDETTO XVI nel discorso pronunciato nella citata udienza della XVI Assemblea generale della Pontificia Accademia per la vita, *ibidem*, p. 5.

3 Sull'argomento, si veda, da ultimo, G.A. STELLA, *Scovati centomila falsi braccianti Ecco l'Italia del lavoro nero*, in *Corriere della Sera*, 8 febbraio 2010, p. 6. L'Autore, che ha pubblicato il volume edito da Rizzoli, Milano, 2009, dal titolo: *Negri Froci Giudei & CO. L'eterna guerra contro l'altro*, denuncia come «La malavita che gestisce il circuito illecito, ha imposto un vero e proprio tariffario che i braccianti fittizi devono rispettare per risultare falsamente assunti. «I furbetti del poderino»: in Calabria le truffe sono 32 mila volte quelle della Lombardia. In Piemonte ed Emilia fuorilegge un'impresa su sei».

4 Il volume fa parte della collana diretta da G.P. QUAGLINO, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009, p. IX.

nata umida, coperta, una tipica giornata autunnale. Arrivate presto, nel primo pomeriggio, si era raccomandato Anselmo e il perché fu chiaro subito. Con il crepuscolo non sarebbe stato più possibile visitare il campo privo di luce elettrica. Settecento persone, infatti, settecento giovani uomini, tutti provenienti dal Marocco, molti irregolari, impegnati nelle campagne del salernitano, dunque necessari all'economia di quelle zone e del paese, vivevano, e ancora vivono, in baracche fatiscenti senza servizi, senza riscaldamento, senza elettricità né acqua corrente»⁵.

Ecco che, giunti a questo punto conclusivo del primo argomento posto nel sommario della presente relazione, possiamo affermare come l'economia agricola del Sud sia retta, in gran parte, da strutture aziendalistiche caratterizzate da un individualismo imprenditoriale, scollegato settorialmente vuoi sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro, vuoi per quanto afferisce alla forza mercantile dei prodotti in vendita. Cosicché, mentre quella economia è sostanzialmente molecolare e localmente spezzettata, il relativo mercato del lavoro risulta, invece, etnicamente mondializzato. Del resto, la polverizzazione aziendale non garantisce occupazione al lavoro familiare, atteso che non pochi sono i conduttori che all'attività aziendale uniscono ovvero cercano di unire un'occupazione extra aziendale con una conseguente sotto occupazione dello stesso lavoro familiare disponibile. La debolezza, poi, del tessuto economico delle regioni del Sud è causa di costi aggiuntivi specie per le aziende minori con l'impiego, in queste ultime, di braccianti in eccesso rispetto al numero di essi giustificabile da un punto di vista economico e con l'inevitabile conseguenza di una loro bassa remunerazione.

Il fenomeno degli immigrati nel Sud d'Italia è rilevante, oltre che sotto un profilo socio-politico e culturale, anche come fattore strutturale del mercato del lavoro a ragione della sua disordinata articolazione, della sua diffusione territoriale nonché per l'ampiezza della sua costante e incontrollata crescita.

2. L'inadeguatezza delle regole nazionali sul diritto al lavoro degli immigrati

Le storie delle singole persone immigrate in Italia, la convenzione bilaterale sul respingimento marittimo dei flussi migratori dalla Libia, le contraddizioni delle politiche comunitarie in favore dell'equilibrio del mercato del lavoro e le evanescenti regole internazionali in materia di diritto all'asilo politico producono, nel loro insieme, un lacerante sconforto in chi avverte il dovere di concorrere ad ordinare il tutto secondo verità e giustizia.

⁵ Cfr.: p. 9 del volume pubblicato dalla Casa Editrice Ediesse, Roma, 2009.

La realtà del moderno fenomeno migratorio di derivazione multietnica è così pesantemente vissuta tra ospitanti e ospitati da imporre a ciascuno e a tutti il forte richiamo ai principi fondamentali della democrazia e dei diritti umani nella piena attuazione della giustizia sociale nell'ambito vuoi di ogni Stato comunitario, vuoi della stessa intera Unione europea.

Ebbene, prima di approfondire le cause che denunciano l'inadeguatezza della disciplina nazionale sul diritto al lavoro degli immigrati, occorre stappare le orecchie di quanti si scrollino di dosso le responsabilità costituzionali connesse ai rapporti politici e, in particolare, di quanti «hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi» (art. 54, primo comma, Cost.).

In primis, è da ribadire che il diritto all'uguaglianza dinnanzi alla legge e alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai Patti delle Nazioni Unite relativi, rispettivamente, ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari.

Fatta questa insuperabile e preliminare premessa, sosteniamo, in via secondaria, come, atteso che il rilascio dei visti di ingresso nel territorio dello Stato italiano è di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate (art. 5 del D.P.R. n. 394 del 1999), spetta al Ministro degli affari esteri il dovere costituzionale di porre in essere controlli seri e penetranti sul rilascio dei predetti visti, quale primaria forma ufficializzata di prevenzione del disordine amministrativo interno derivante da immigrazione illegale, vale a dire disposta *contra legem*⁶. E ciò è tanto più doveroso oggi per l'inquietudine mondializzata verso un terrorismo senza frontiere!

Del resto, la tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto debbono essere, inevitabilmente e periodicamente, aggiornati soprattutto e in considerazione dell'attuale fase di generale crisi finanziaria, economica e dell'occupazione. La legge impone alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane di assumere ogni utile iniziativa volta ad assicurare "adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonché degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali", come sono, al momento, quelle attinen-

6 Sull'argomento, interessante è risultato il dibattito svolto l'8 ottobre 2009 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia nel corso della discussione sulla tesi: *Il diritto del lavoro e la frontiera. La procedura di ingresso in Italia per svolgervi un lavoro subordinato e le sue implicazioni sotto il profilo giuslavoristico*, per il conseguimento del Master in Diritto del Lavoro dell'Avv. F. MASON.

ti alla notissima mancanza di occasioni di lavoro nell'ambito del settore agricolo del Sud d'Italia. Vanno sollecitate, pertanto, direttive del Ministero degli affari esteri per dare un senso interpretativo uniforme e leale al disposto di cui all'art. 4, quarto comma, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modificazioni. Tale norma, difatti, appare formulata in modo fuorviante e tale da offrire il fianco a interpretazioni arbitrarie e a provvedimenti conseguenti non conformi ai superiori interessi del nostro Paese. La disposizione in parola recita nel seguente modo: «L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie». Sulla base delle considerazioni che precedono, riteniamo costituzionalmente indifferibile come l'intera materia dei visti venga rielaborata con chiarezza e fermezza politiche d'intenti. Diversamente, il Sud d'Italia, che tuttora calamita l'ingresso di aspiranti braccianti agricoli, potrebbe subire un incremento di manodopera criminale a tutto vantaggio delle organizzazioni malavitose quali la 'Ndrangheta, la Mafia, la Camorra e la Sacra Corona Unita, nuovamente dedita al contrabbando delle sigarette per effetto della pesante crisi economica.

Nel momento immediatamente successivo a questo punto della riflessione sui problemi del Sud, collegati nel male della illegalità intorno a tematiche politiche, sociali, culturali e ambientali, è stato reso noto, sull'argomento, il documento della CEI⁷, che conferma la fondatezza delle nostre stesse riflessioni in discorso. L'intervento ecclesiale poggia sulla constatazione del perdurare del problema meridionale, anche se non nelle medesime forme e proporzioni del passato, nonché sulla consapevolezza della travagliata fase economica che anche il nostro Paese sta attraversando. Si osserva come tanti sarebbero gli aspetti che si imporrebbero all'attenzione: “anzitutto il richiamo alla necessaria solidarietà nazionale, alla critica coraggiosa delle deficienze, alla necessità di far crescere il senso civico di tutta la popolazione, all'urgenza di superare le inadeguatezze presenti nelle classi dirigenti”⁸. La logica di questa riflessione evoca l'idea secondo la quale “lo sviluppo dei popoli si realizza non in forza delle sole risorse materiali di cui si può disporre in misura più o meno larga, ma soprattutto grazie alla responsabilità del pensare insieme e gli uni per gli altri (...). Ravvisiamo, altresì, il tentativo di valorizzare al meglio il patrimonio di cui tutti disponiamo,

7 *Per un Paese solidale - Chiesa italiana e Mezzogiorno*, pubblicato nel quotidiano *Avvenire* di giovedì 25 febbraio 2010, p. IV ss.

8 *La Chiesa in Italia e la questione meridionale*, n. 1. del documento citato, p. IV.

cioè la nostra intelligenza, la capacità di capire i problemi e di farcene carico, la creatività nel risolverli”⁹. Il documento, poi, tratta dello sviluppo bloccato nel Sud, mettendo in evidenza come la complessa e contraddittoria ristrutturazione delle relazioni tra le istituzioni nazionali e il mercato non avrebbe interrotto le politiche di aiuti per il Sud. Si avverte così la necessità di ripensare e rilanciare le politiche di intervento, con attenzione effettiva ai “*portatori di interessi*” nonché con la consapevolezza che tanto il mercato quanto la politica hanno necessità di contare su persone aperte al dono reciproco, su una cultura politica che nutre l’attività degli amministratori di visioni adeguate e di solidi orizzonti etici per il servizio al bene comune¹⁰.

Viene ribadita la reale esistenza di una piaga profonda del Sud e precisamente la criminalità organizzata. Tutti i cittadini italiani hanno il sacrosanto dovere costituzionale di prendere piena coscienza, per l’effettivo sviluppo sostenibile del Paese, del fatto che “libertà e verità, e dunque giustizia e moralità, sono tra le condizioni necessarie di una vera democrazia, fondata sull’affermazione della dignità della persona e della soggettività della società civile. Non è possibile mobilitare il Mezzogiorno senza che esso si liberi da quelle catene che non gli permettono di sprigionare le proprie energie”¹¹. La tessitura malefica della criminalità organizzata avvolge e schiavizza la dignità di ogni cittadino residente nel territorio dello Stato italiano e comunitario, nel senso che la criminalità organizzata perverte la mente e gli istinti non sempre conformi a legge, mentre soffoca l’economia e deforma il volto autentico del Sud agricolo. D’altra parte, in un contesto come quello meridionale, le mafie sono la configurazione più drammatica del male sociale e della violenza gratuita e spesso incomprensibile. La testimonianza di quanti hanno sacrificato la vita nella lotta o nella resistenza alla malavita organizzata sembra rischiare, negli attuali tempi di crisi economica e dell’occupazione, di rimanere un esempio eroico isolato. Nel nostro Sud sono attive, in talune aree, imprese efficienti insieme con distretti industriali funzionanti una microimprenditorialità diffusa e, non da ultimo, un’agricoltura specializzata. Tale realtà, però, rischia di restare schiacciata dalla evidente carenza di infrastrutture, servizi e istituzioni adeguate. Sotto un profilo essenzialmente socio-economico, il Sud, specie nel settore agricolo, non si presenta come una realtà uniforme, posto che si sono andate creando, nel tempo, condizioni per uno sviluppo diversificato con il sorgere di nuovi problemi che devono impegnare i politici e i sindacalisti a parlare sempre e comunque in maniera unitaria di Mezzogiorno. Le sopra citate regioni meridionali hanno il dovere politico di ricercare e trovare una loro unità strategica, coordinandosi di fronte alle difficili esigenze sociali in vista di una politica economica trasparente che conduca tutto il Sud ad una effettiva e duratura crescita globale.

⁹ Cfr.: *Guardare con amore al Mezzogiorno*, ivi n. 2, p. IV.

¹⁰ Cfr.: *Uno sviluppo bloccato*, ivi n. 5, p. V.

¹¹ Cfr.: *Una piaga profonda: la criminalità organizzata*, ivi n. 9, p. V.

L'auspicio condiviso su questo antico e ancora irrisolto problema socio-politico del Sud è che esso trovi in sé una nuova moderna centralità soprattutto in forza della riconosciuta ricchezza di risorse umane nonché per la possibilità concreta di specializzare produttivamente l'intero territorio¹².

3. L'improcrastinabilità di una disciplina speciale per i rapporti di lavoro subordinato nell'ambito del solo ed esclusivo settore delle attività agricole nel Mezzogiorno d'Italia

La domanda, che ci è stata posta con l'enunciato "problema dell'efficacia del nostro diritto del lavoro nell'economia agricola del Sud", si situa e, purtroppo, si scontra, in via pregiudiziale, con le direttive costituzionali per una democrazia compiuta in Italia. Tali direttive sono declinate dai due principi fondamentali contenuti nell'art. 3, primo comma, della Costituzione e precisamente dal principio della "pari dignità sociale dei cittadini" e da quello dell'eguaglianza davanti alla legge senza distinzione alcuna, ivi comprese le opinioni politiche e le condizioni personali e sociali.

Ebbene, quel che emerge nell'economia agricola del Sud, è una sorta di insuperata cultura di egoismo del dominio e degli interessi, la quale mostra di prevalere sulle esigenze essenziali della morale politica e sociale.

La conseguenza, allora, è che permane nel Sud il concreto pericolo che le ipocrite apparenze di una democrazia di pura forma finiscano troppo spesso per servire come maschera a quanto vi è di meno democratico nella realtà sociale locale.

A partire da ogni persona, compresa quella extracomunitaria, il Sud è chiamato a fare la sua parte, «rivendicando chiaramente il riconoscimento dei propri diritti, ma soprattutto recuperando la lista dei propri doveri per vincere contraddizioni e pregiudizi, per uscire da uno stato di incomprensibile attesa, per essere artefice e protagonista del proprio destino, facendo leva su due risorse fondamentali: il territorio e i giovani, la vera leva della rinascita, il vero lievito dello sviluppo»¹³. In un quadro politico in cui avanza, con sempre maggiore incisività, l'istituzione regionalizzata del federalismo fiscale solidale, le specificità delle singole regioni del Sud per la diversità delle colture, produttivamente più significative¹⁴, impongono una riflessione per un dialogo di pura economia politica.

¹² Cfr.: *Un invito...*, ivi n. 19 e ... *e un appello*, ivi n. 20, p. VIII.

¹³ Così, S. Em. C. SEPE, nell'intervento svolto in occasione del Convegno sul tema: *I doveri e i diritti. Per una rinnovata coscienza civile del Mezzogiorno in Avvenire* del 7 marzo 2010, p. 12, col titolo *La risorsa del Sud? «Famiglia e giovani»*.

¹⁴ Sussiste, per ogni regione del Sud, una scansione diversificata del calendario riferito alle attività di raccolta stagionale che richiedono un maggior impiego di manodopera, così, ad esempio, la raccolta di agrumi, olive, patate, pesche, uva e finocchi specie in Calabria ma anche in Puglia, Basilicata e Sicilia, nonché, in particolare, la raccolta di pomodori e del tabacco in Campania.

La riflessione sul lavoro agricolo, specie quello stagionale o comunque a tempo determinato, investe responsabilmente le parti sociali per un serio dialogo sull'obiettiva possibilità di prevedere e attuare una contrattazione collettiva regione per regione. Ciò costituirebbe, a nostro avviso, il primo passo verso la civilizzazione dei rapporti di lavoro dipendente in agricoltura, nullificando, una volta per tutte, il fenomeno rivoltante del *caporalato* nonché le manovre documentali e truffaldine dei falsi braccianti. Qui sta il vero *cancro culturale* dell'illegalità fangosa; qui sta la colpevole insipienza politica di quanti si sottraggono, a ragione delle loro funzioni pubbliche, all'*adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale* (art. 2 Cost.). Ma, di fronte a questa prospettiva di una contrattazione collettiva regionalizzata e diversificata in rapporto alle specificità territoriali delle colture produttivamente più incidenti nell'economia agricola di ciascuna regione del Sud, deve affermarsi, in via pregiudiziale, come il concetto di diritto del lavoro ricomprenda a pieno anche la tutela previdenziale intesa in senso stretto. E infatti, accanto al diritto sindacale e al diritto specificamente disciplinante il rapporto di lavoro subordinato si situa tutta l'attività pubblica dell'erogazione di prestazioni economiche finalizzate al sollievo finanziario dei singoli lavoratori da uno stato di bisogno definito dalla legge e che li affligge. Senonché, si affianca a quella attività pubblica la tutela della salute, non certo in funzione contrapposta, bensì in termini di globalità dell'intervento pubblico a protezione del godimento di quel primario bene della singola persona e della collettività che è, appunto, la salute. Cosicché, tutela economica previdenziale e tutela della salute rappresentano, concettualmente, i due spaccati dell'idea di sicurezza sociale, nei quali si radicano lo stesso obiettivo politico di giustizia sociale e la stessa finalità della democrazia reale di esaltare e garantire i diritti fondamentali di ogni libera singola persona.

Detto questo, proprio sul versante del diritto costituzionale interno nonché su quello primario dell'Unione europea, deve essere presa piena coscienza, a tutti i livelli governativi, parlamentari, sindacali e partitici, circa l'impossibilità di intaccare, con qualunque espressione normata in deroga, l'efficacia generale, uniforme e omogenea di quanto appartiene all'inderogabile diritto pubblico previdenziale e di assistenza sanitaria. Ne consegue che, in questi specifici campi ordinamentali dei principi non negoziabili a difesa dell'inviolabilità dei diritti umani, risulterebbero incostituzionali - e lederebbero le stesse finalità politiche di giustizia sociale - eventuali interventi legislativi che dovessero finanziariamente alterare l'apparato strutturale e patrimoniale destinato ad un'attuazione, imparzialmente generalizzata, della surriferita idea di sicurezza sociale.

Il riferimento esemplificativo di un tale assunto è riconducibile a quelle riduzioni contributive per le zone agricole svantaggiate di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 146 del 1997, previste come benefici condizionati all'osservanza delle disposizioni dettate nell'art. 6, nono comma, e seguenti della legge n. 389 del 1989 e succes-

sive modificazioni e integrazioni¹⁵. In proposito, è da dire come costituisca un principio fondamentale del diritto della previdenza sociale il disposto secondo cui “la retribuzione imponibile è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate” (art. 6, comma 10, del D.Lgs. n. 314 del 1997).

Orbene, gli accertamenti compiuti dagli Ispettori di vigilanza dell'INPS, partitamente riguardo alle riduzioni contributive fruite dai datori di lavoro delle zone agricole svantaggiate, hanno posto in evidenza l'imbroglione operativo costruito sulle retribuzioni denunciate in spregio alla regolare applicazione dei contratti nazionali di categoria oppure dei contratti territoriali previsti dagli stessi.

Comunque, è ancora una volta da riaffermare come il D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997 abbia sconvolto il tradizionale sistema contributivo previdenziale, immettendo nell'ordinamento tributario tutta quanta la disciplina giuridica dei contributi e dei premi. Ciò avrebbe dovuto imporre - ma ancor oggi impone - di configurare tali fattori finanziari della tutela economica pubblica dei lavoratori e delle lavoratrici come vere e proprie imposte speciali di diritto tributario, indisponibili costituzionalmente per una loro riduzione a vantaggio di una minoranza categoriale di lavoratori occupati.

Secondo il nostro avviso - che è giustificato, sul piano del diritto comunitario, dal divieto di fiscalizzare gli oneri sociali -, dovrebbe ritenersi abolita, perciò, ogni forma legale di riduzione contributiva nelle zone agricole c.d. svantaggiate. Diversamente, sempre a livello della singola regione interessata, dovrebbe essere avvertita dalle parti sociali l'esigenza, connessa al concetto di giustizia sociale, di stipulare contratti collettivi regionali di lavoro differenziati, dal punto di vista delle retribuzioni, secondo le specificità mansionistiche proprie della manodopera occupata nelle stesse zone agricole c.d. svantaggiate.

D'altra parte, è appena il caso di sottolineare, in maniera purtroppo sconsolata,

¹⁵ La disposizione contenuta nell'art. 6, concernente “la fiscalizzazione degli oneri sociali”, così statuisce al comma 9: «Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che: a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali; b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma uno; c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma uno».

È appena il caso di ricordare quanto è stato disposto dall'art. 1, primo comma, della legge n. 389 del 1989 e cioè che: “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Importante è anche ricordare come l'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 314 del 1997 abbia così disposto: «Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui all'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

come, con l'attuale globalizzata crisi economica e finanziaria, tutte le zone agricole del Sud risultino oggi patrimonialmente svantaggiate nel rapporto commerciale tra costo del prodotto coltivato e prezzo di acquisto del medesimo.

4. Tutela concreta del reddito da lavoro agricolo e conseguente attuazione degli obblighi inderogabili relativi alla sicurezza sociale

Nell'ambito del nostro diritto al lavoro secondo il principio fondamentale contenuto nell'art. 4, primo comma, della Costituzione, vige un disposto legislativo a carattere inderogabile e a contenuto generalizzato. Esso, difatti, statuisce che tutti i datori di lavoro, privati e pubblici, compresi anche i datori di lavoro agricolo, sono obbligatoriamente tenuti, una volta venuti nella determinazione di instaurare un rapporto di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo, anche nelle modalità del contratto a progetto, a darne comunicazione al Servizio competente, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti¹⁶.

Quell'inderogabile disposto di legge, pertanto, ha un'estensione generalizzata che trova un suo proprio fondamento politico nel principio dell'eguaglianza davanti alla legge riguardo al fatto concreto dell'avvenuta assunzione al lavoro di una qualunque persona anche extracomunitaria. Si tratta, invero, dell'espressione di un generale canone di coerenza del nostro ordinamento giuridico per una democrazia, per l'appunto, fondata sul lavoro (art. 1, primo comma, Cost.). L'instaurazione legalizzata di un rapporto di lavoro, anche nel settore dell'agricoltura, costituisce, in favore del lavoratore occupato, una duplice fonte generatrice di diritti individuali. La prima di esse tocca il principio della parità di trattamento, soprattutto retributivo, tra i lavoratori nazionali o comunitari, da un lato, e gli extracomunitari, dall'altro. E infatti, la tutela salariale deve sempre corrispondere alla direttiva costituzionale della retribuzione sufficiente, vale a dire della retribuzione dovuta al lavoratore occupato, la quale, in ogni caso, deve risultare «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa» (art. 36, primo comma, Cost.). Ebbene, per attuare la surriferita direttiva sulla sufficienza della retribuzione, la Costituzione repubblicana ha enunciato il principio della libertà sindacale insieme con il riconoscimento del diritto dei sin-

¹⁶ Con riferimento alla nota del Ministero del Lavoro n. 440 del 2007, è da sottolineare come il surriferito obbligo di comunicazione preventiva sussista nei confronti di tutti i datori di lavoro, intendendo per tali qualsiasi persona fisica e giuridica, nonché ente pubblico e pubblica amministrazione in genere, titolare di un rapporto di lavoro, ricomprendendo, quindi, specificamente anche tutti i datori di lavoro agricolo. Circa, poi, l'obbligo del datore di lavoro di consegnare al lavoratore interessato la dichiarazione di assunzione, va ricordato come detto obbligo debba intendersi assolto, alternativamente, mediante la consegna allo stesso lavoratore della copia della comunicazione obbligatoria inviata telematicamente oppure del contratto individuale di lavoro nella sua interezza informativa dei diritti e degli obblighi negoziati anche sindacalmente.

dacati a stipulare contratti collettivi di lavoro nonché del diritto di sciopero degli stessi da esercitare nell'ambito delle leggi che lo regolano (artt. 39 e 40 Cost.). La seconda fonte di diritti individuali che insorgono nella sfera giuridica personale del lavoratore occupato, è quella che regola la tutela previdenziale economica e quella assistenziale, soprattutto di natura sanitaria del medesimo. Per quanto concerne, in particolare, il lavoro agricolo degli immigrati extracomunitari, è da osservare come la disciplina previdenziale e assistenziale loro accordata presenti significative differenziazioni rispetto alla corrispondente tutela riconosciuta *in subiecta materia* ai lavoratori comunitari¹⁷. Sull'argomento, si pone, allora, il conseguente interrogativo politico in ordine all'idea di giustizia sociale, quale base solidaristica di una seria volontà diretta a favorire la stessa integrazione sociale di ogni immigrato. Allo stesso modo, da un'attenta analisi dei contenuti negoziati da parte della contrattazione collettiva agricola in tema di lavoratori immigrati, è stato rilevato come la disciplina delle situazioni di lavoro, legate alla presenza nel comparto agricolo della manodopera straniera manifesti larghe deficienze a causa di una normazione contrattuale non incisiva, né sufficiente a dare regolazione allo scomposto fenomeno dell'occupazione illegale degli immigrati. Conferma di ciò viene dal ricordato grido «mannaggia la miseria», che avrebbe dovuto già sollecitare le organizzazioni sindacali del settore produttivo dell'agricoltura a rompere definitivamente le loro rigidità interne sulle strutture tradizionali della contrattazione collettiva. Occorrerebbe, pertanto, avere oggi il coraggio politico-sindacale di eliminare i contratti territoriali provinciali e di prevedere, in loro vece e con una specifica deroga inserita nei contratti collettivi nazionali in agricoltura, singoli contratti collettivi regionali di lavoro agricolo da valere in ciascuna regione del Sud, nella quale l'illegalità dell'occupazione degli immigrati anche clandestini si coniuga con il lavoro sommerso, con i falsi braccianti, con una illecita concorrenza sleale e con una sorta di schiavismo di nuova generazione¹⁸.

¹⁷ Per un'indagine approfondita e condotta con professionalità sul tema degli *Immigrati nell'agricoltura italiana*, si veda l'iniziativa assunta dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria, a cura di M. CICERCHIA e P. PALLARA, Roma, 2009. In particolare, si richiama l'attenzione sul capitolo 4, concernente la *Tutela contrattuale, previdenziale e assistenziale degli immigrati in agricoltura*, p. 41 ss. nonché il capitolo 10, riguardante *Alcune peculiarità regionali del lavoro extracomunitario in agricoltura*, p. 125 ss., insieme con le *Considerazioni conclusive*, p. 177 ss.

¹⁸ Cfr.: EURISPES, *22° Rapporti Italia 2010*, Roma, Eurilink, 2010. In tale *Rapporto Italia* si ricorda che (il lavoro in nero, sommerso, non regolare, nonostante i provvedimenti intrapresi dai diversi Governi che si sono succeduti nella storia della Repubblica parlamentare, rimane una piaga della nostra società. L'Istat definisce non regolari “le prestazioni lavorative svolte senza il rispetto della normativa vigente in materia fiscale-contributiva”). Ebbene, il settore produttivo in cui si registra la più alta percentuale di lavoro irregolare è l'agricoltura (24,2 per cento) in particolare al Sud. In agricoltura, la frammentarietà e la stagionalità del settore favoriscono il lavoro temporaneo e occasionale, spesso retribuito a giornata o a cottimo. A dar forza così alla nostra proposta per una diversa contrattazione collettiva di lavoro nell'agricoltura per le distinte regioni del Sud, diventa determinante sottolineare quanto, di recente, segnalato dall'Istat, e cioè che negli ultimi sei anni in Italia c'è stato un aumento del 151 per cento della popolazione straniera residente; infatti, nel 2003 gli stranieri erano 1.549.373 e nel 2009 sono diventati 3.891.295.

A ben vedere, sullo stretto piano del diritto sindacale nazionale, i c.d. contratti provinciali territoriali nel settore agricolo del Sud risulterebbero costituzionalmente illegittimi a ragione del fatto che la loro atipicità in tema di autonomia contrattuale non è sorretta dall'interesse pubblico, né è diretta, nella sostanza, «a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico» (art. 1322, secondo comma, c.c.)¹⁹. Essi sono denominati “integrativi”. Senonché, in verità, non dispongono alcuna integrazione alla normativa nazionale, bensì consentono e legittimano, per unità territoriali molteplici operanti in una medesima regione, vere e proprie deroghe non uniformi e, quindi, a contenuto variabile rispetto a detta normativa nazionale.

D'altro canto, riteniamo condivisibile l'opinione secondo la quale gli immigrati stranieri non costituirebbero più un fenomeno emergenziale, bensì sarebbero diventati una visibile componente strutturale della nazione italiana e tali continueranno a risultare nel futuro non solo immediato. Ora, nonostante tale nostro convincimento, riteniamo di dover denunciare come proprio le parti sociali impegnate a regolare il lavoro agricolo nel Sud appaiano immobili e lontane dal trarre le dovute conseguenze in relazione al fenomeno migratorio, dovendo avvertire l'obbligo politico di tentare, attraverso la contrattazione collettiva specifica del settore produttivo in discorso, una sorta di armonica e sinergica negoziazione con l'auspicata e rinnovata regolamentazione dell'immigrazione clandestina, beninteso sempre nel rispetto della persona e dei suoi diritti, nonché nella pretesa politica della stessa persona all'adempimento dei correlativi doveri inderogabili di solidarietà sociale e di attenzione all'ordine pubblico.

Giunti a questo punto, l'auspicio da formulare è quello di vedere confermata l'abolizione dal 2006, proprio in forza della realizzazione di contratti collettivi regionali di lavoro agricolo nel Sud, del c.d. salario medio convenzionale di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 146 del 1997. E invero, tale disposizione prevedeva come detto salario medio convenzionale restasse fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non fosse stato superato da quello spettante in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali. La legge statuiva, infatti, come, a decorrere da questo evento sindacalmente rilevante, dovesse giustamente trovare piena e generale applicazione l'istituto della retribuzione imponibile di cui all'art. 1, primo comma, della legge di conversione n. 389 del 1989.

¹⁹ Secondo l'EURISPES (ivi, p. 476), i fatti avvenuti a Rosarno, in Calabria, nel gennaio 2010, costituirebbero la più eloquente manifestazione del meccanismo perverso che domina immigrazione irregolare e lavoro nero. Circa 2.500 cittadini stranieri, prevalentemente giovani (molti rifugiati politici e con permesso di soggiorno, sfruttati dalla 'ndrangheta locale nella raccolta delle arance, accampati in capannoni sovraffollati, si sono ribellati al ferimento di due di loro avvenuto ad opera di giovani nati (...). La ribellione è degenerata in atti violenti per le vie del centro cittadino, e gli immigrati sono stati trasferiti per scongiurare ulteriori scontri con la popolazione.

5. Sulla giustizia sociale nel doveroso adempimento dei doveri di solidarietà eminentemente politica (art. 2 Cost.)

Non è più tollerabile, in forza del principio della libertà democratica nella giustizia sociale, il groviglio normativo, unitamente alle emergenti contraddizioni di sistema, afferente alla disciplina legislativa e collettiva del lavoro nell'economia agricola del Sud, specie quello attuato attraverso una rete di contratti collettivi territoriali di livello provinciale che non realizzano affatto «interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico» (art. 1322, secondo comma, c.c.). E invero, l'odioso fenomeno del caporalato e il lavoro sommerso non vengono di fatto contrastati dagli organismi pubblici regionali e nazionali, né sono oggetto d'intervento sindacale anche indiretto a tutela degli interessi propri della comunità regionale; interessi questi legati specificamente alla produzione agricola e collegati al territorio della singola regione del Sud, inteso come metro politico unitario della loro stessa dimensione. La tutela degli interessi collettivi dei lavoratori occupati nella predetta singola regione, pertanto, non può essere frazionata a livello provinciale, né può frantumarsi in più distinti contratti locali, posto che, in tali ipotesi, questi ultimi finirebbero per nullificare l'unitarietà territoriale degli stessi interessi individuali e patrimoniali che incidono in una medesima regione.

D'altronde, non può certo rimanere privo di responsabile riflessione politica il rilievo costituzionale della potestà legislativa concorrente delle regioni, di cui all'art. 117 della Costituzione, con particolare riguardo nelle materie di tutela e sicurezza del lavoro; di tutela della salute; di previdenza complementare e integrativa; di sostegno all'innovazione per i settori produttivi nonché di alimentazione. Questo è, dunque, in breve sintesi, il quadro istituzionale degli interessi regionali per l'esercizio, costituzionalmente legittimo, di una potestà legislativa concorrente; interessi regionali ai quali le parti sociali debbono far riferimento non solo per quanto risulta programmato, in materia di federalismo fiscale, dalla legge n. 42 del 2009²⁰, ma soprattutto allo scopo di intervenire, propriamente attraverso la prospettata contrattazione collettiva di primo livello regionale, per la contemporanea tutela degli interessi individuali dei datori di lavoro agricolo ad una concorrenza leale nonché dei diritti retributivi e previdenziali dei lavoratori dipendenti occupati nella stessa regione.

²⁰ Tale legge costituisce attuazione dell'art. 119 della Costituzione, garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale. Essa reca disposizioni volte a stabilire, in via esclusiva, i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali, perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese, che ha, nel settore agricolo del Sud, la sua massima espressione di questa realtà duale.

Le parti sociali sono tenute a prendere coscienza del fatto che il commercio agricolo deve essere sorretto, nel mercato comunitario, dal principio della libera concorrenza nonché dal fatto che, nell'attuale momento di crisi economica, gli agricoltori si scontrano con gli acquirenti dei prodotti delle colture in atto nell'ordine di prezzi che variano sulla base di centesimi di euro per chilogrammo del prodotto da vendere. A dar forza, poi, alla nostra sollecitazione verso la stipulazione, di primo livello, di contratti collettivi regionali nell'agricoltura del Sud, v'è l'accertato fallimento dei contratti collettivi di riallineamento del settore produttivo in parola di cui all'art. 23 della legge n. 196 del 1997. Allo stesso modo, è da dire per quanto riguarda la previsione dei c.d. contratti provinciali di gradualità previsti dall'art. 88 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti (1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005), articolo nel quale sono indicate e specificate le norme collettive di rinvio per la trattazione delle materie disciplinabili mediante la contrattazione collettiva a livello provinciale²¹. Ma, ai fini sempre dell'improcrastinabilità del superamento dei contratti collettivi provinciali è, invece, ai fini di una sollecita adozione di contratti collettivi riferiti a ciascuna distinta regione del Sud, doveroso leggersi, con acuto senso critico, il dato negoziato a livello nazionale in tema di lavoratori migranti (art. 23 del citato CCNL): «L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti (quelle del caporalato? *n.d.r.*), avuta presente l'esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale. Si considerano "migranti" i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione (e non anche dal Marocco o da altri Stati africani o asiatici? *n.d.r.*) per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione (provincia per provincia nel Sud d'Italia? *n.d.r.*). Per detta manodopera i Contratti provinciali di lavoro devono definire norme atte ad assicurare: - il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza (attraversamento del Mediterraneo? *n.d.r.*) a quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell'azienda; - la soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari condizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro (nel ricordare i fatti di Rosarno, si legga la presentazione di Guglielmo Epifani, Segretario Generale della CGIL, al già

²¹ Gli articoli, che contengono le surrichiamate norme di rinvio, sono i seguenti: «Art. 6 - Osservatori; Art. 10 - Assunzione; Art. 14 - Contratti di Formazione e Lavoro; Art. 15 - Rapporto di lavoro a tempo parziale; Art. 16 - Contratto di apprendistato; Art. 18 - Riassunzione; Art. 23 - Lavoratori migranti; Art. 28 - Classificazione; Art. 31 - Orario di lavoro; Art. 32 - Riposo settimanale; Art. 34 - Permessi per formazione continua; Art. 36 - Permessi corsi recupero scolastico; Art. 39 - Lavoro straordinario, festivo, notturno; Art. 41 - Interruzioni e recuperi; Art. 44 - Organizzazione del lavoro; Art. 46 - Retribuzione; Art. 51 - Obblighi particolari tra le parti; Art. 52 - Rimborso spese; Art. 53 - Classificazione e retribuzione per età; Art. 54 - Cottimo; Art. 60 - Integrazione trattamento malattia ed infortuni; Art. 65 - Lavori pesanti o nocivi; Art. 66 - Tutela della salute dei lavoratori; Art. 74 - Norme disciplinari operai agricoli; Art. 77 - Delegato d'azienda; Art. 84 - Quote sindacali per delega; Art. 90 - Riforma degli strumenti delle attività bilaterali».

Sull'argomento appare addirittura ridicolo formulare una qualunque bonaria riflessione: managgia la miseria!

citato libro del sindacalista ANSELMO BOTTE, *Mannaggia la miseria. Storie di braccianti stranieri e caporali nella piana del Sele, n.d.r.*).

Si considerano “migranti” anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 Km. Ai lavoratori di cui ai precedenti commi, fatte salve le giornate di assenza volontaria e quelle non lavorate per malattia od infortunio, sono garantite l'occupazione e la relativa retribuzione per tutta la durata della fase lavorativa, ad eccezione delle giornate non lavorate a causa di: - avversità atmosferiche e conseguenti difficoltà obiettive (sic!) dell'ambiente o delle colture, ivi compresi i considerevoli ritardi nella maturazione dei prodotti ortofrutticoli; - rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli scambi di manodopera di cui all'art. 2139 del c.c.; - obiettive difficoltà di mercato o il verificarsi di eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro che non consentano la collocazione del prodotto; - guasti a macchine od a macchinari aziendali tali da pregiudicare la regolare prosecuzione della fase lavorativa».

Che i contratti collettivi provinciali di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, in quanto contratti atipici di diritto privato, presentino una causa illecita - e, quindi, sono da dichiarare nulli -, posto che essi risultino contrari a norme imperative sul collocamento, all'ordine pubblico per l'impiego di lavoratori irregolari, al divieto della concorrenza sleale nell'ambito di una stessa regione nonché agli interessi generali della regione nella quale vengano attuati, costituendo il mezzo per eludere l'applicazione di norme imperative (artt. 1343 e 1344 c.c.), è affermazione di stretto diritto sindacale non revocabile in dubbio!

In proposito, sarà sufficiente tornare a richiamare l'articolo di G. A. STELLA, apparso nel quotidiano *Corriere della Sera* di sabato 6 febbraio 2010, pagina 6, su: «Il dossier Aziende irregolari. La malavita, che gestisce il circuito illecito, ha imposto un vero e proprio tariffario che i braccianti fittizi devono rispettare per risultare falsamente assunti. Il caso «I furbetti del poderino»: in Calabria le truffe sono 32 mila volte quelle della Lombardia. In Piemonte ed Emilia fuorilegge un'impresa su sei. SCOVATI CENTOMILA FALSI BRACCIANTI. ECCO L'ITALIA DEL LAVORO NERO. Dall'agricoltura all'edilizia, l'Inps recupera un miliardo e mezzo di euro».

La sensata e democratica risposta a una tale non contestata denuncia investe a pieno compiti e funzioni che sono propri del Governo, del Parlamento e delle parti sociali tutte per concreti e non demagogici interventi di giustizia sociale nel doveroso adempimento dei loro personali doveri di solidarietà eminentemente politica (art. 2 Cost.). In proposito, molto inquietante e politicamente impegnativa - proprio sul versante degli assetti dell'economia regionale e non certo sul versante di quelli territoriali-provinciali - è risultata essere la denuncia-appello che il Presidente Politi della Confederazione Italiana Agricoltori ha lanciato, in data 12 aprile 2010, nei confronti del Governo di fronte alla drammatica ipotesi

di chiusura di ben oltre 100 mila imprese agricole. A seguito di detto comunicato confederale, non si può far a meno di sottolineare come esso investa oggi anche a pieno i sindacati dei lavoratori agricoli non solo per l'accentuata concorrenza, anche *extra* europea, dei prodotti ortofrutticoli, ma soprattutto per una realtà produttiva del settore regionalmente diversificata e regionalmente e territorialmente diversamente organizzata.

Detta Confederazione ha richiesto, intanto, «ai neo-governatori e alle nuove amministrazioni regionali di porre tra i primi impegni la convocazione di “forum” sulla situazione e le prospettive dell'agricoltura per preparare, appunto, la convocazione, in previsione degli appuntamenti sulla riforma della Pac e del bilancio dell'Unione europea, della Conferenza». Sicché, quel che vogliamo esprimere è che la contrattazione collettiva nazionale di lavoro non può più costituire la base centrale della regolamentazione degli inerenti rapporti di lavoro agricolo. Lo studio e le analisi delle questioni sindacalmente e socialmente rilevanti nelle diverse regioni italiane dovrebbero, a nostro fallibile avviso, condurre a porre in evidenza la necessità di una disciplina del lavoro agricolo subordinato più armonicamente aderente alle realtà produttive di ogni regione. L'auspicio sarebbe, quindi, quello di contratti collettivi regionali di lavoro di primo livello, sinergicamente coordinati da un preliminare accordo nazionale interconfederale, da configurare esemplificativamente alla stregua di una legge di delega del Parlamento al Governo con l'indicazione dei principi e dei criteri che quest'ultimo sarà tenuto immancabilmente ad osservare nel dettare la disciplina legislativa della materia oggetto della stessa delega. Per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si tratta comunque di impegnarsi a spendere più tempo per la definizione di nuovi processi di negoziazione sindacale, posto che ciò è reso necessario per difendere centinaia di migliaia di posti di lavoro.

Infine, continuiamo a sostenere, per la serietà istituzionale del nostro Stato fondato sul lavoro, l'imprescindibilità dell'immediato e responsabile riconoscimento agli Ispettori di vigilanza degli Enti nazionali previdenziali della qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria, dando così omogeneità funzionale pubblica all'azione di contrasto alla malavita, organizzata a gestire illecitamente anche lavoro e commercio nell'economia agricola del Sud²².

22 La fondatezza di quest'ultimo assunto è giunta, in modo imperdibile per il futuro e incontestabile nel presente, dal blitz della DIA, in forza del quale, in data 10 maggio 2010, la stessa DIA ha scardinato lo scellerato patto criminale tra camorra e mafia per la gestione, in assoluto monopolio, del mercato ortofrutticolo al Sud. Sull'argomento, si vedano gli articoli pubblicati, in data 11 maggio 2010, nei seguenti quotidiani: LA STAMPA, *Le mani sull'ortofrutta Mafia e camorra alleate*, p. 9; CORRIERE DELLA SERA, *Le cosche fanno lievitare i prezzi della frutta del 200 per cento*, p. 21; IL MESSAGGERO, *Alleanza tra mafie per controllare la “torta” dell'ortofrutta: 68 arresti*, p. 10; AVVENIRE, *Blitz della Dia, Scardinato patto che condizionava l'agricoltura Casalesi e cosche catanesi gestivano il mercato ortofrutticolo al Sud*, p. 15; LA REPUBBLICA, *Mercato della frutta, patto mafia - camorra Blitz contro i clan: imponevano il monopolio dei trasporti. Preso un boss dei Casalesi*, pp. 18 e 19; IL SOLE 24 ORE, *Alleanza tra le mafie per gestire l'ortofrutta*, p. 28.

RIASSUNTO

L'Autore, nella sua veste di Coordinatore scientifico del Centro studi dell'ANIV, ha affrontato un rigoroso studio intorno al fenomeno socio-economico dell'attività produttiva agricola nel Sud d'Italia. I centomila falsi braccianti accertati nel 2009, il lavoro irregolare e quello in nero degli immigrati clandestini, l'organizzazione malavitosa del collocamento da parte dei c.d. *caporali* e lo "strozzinaggio" praticato, a danno dei datori agricoli nelle compravendite, in ordine ai prezzi giocati su centesimi di euro per ogni chilogrammo del prodotto ortofrutticolo hanno formato oggetto di una sintesi di valenza legale con riguardo al fattore ultimo, tanto economico che sociale, che i predetti fenomeni hanno imposto di valutare deduttivamente nella parte conclusiva dell'indagine.

L'Autore è giunto così ad affermare come i contratti collettivi provinciali di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, in quanto *contratti atipici di diritto privato*, non attuerebbero nel Sud interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322, secondo comma, c.c.) e si presenterebbero addirittura con una *causa illecita* perché contrari a norme imperative e agli interessi generali della regione nella quale risultino applicati, costituendo un mezzo per eludere l'osservanza di norme imperative (artt. 1343 e 1344 c.c.).

SUMMARY

The Author, in his capacity as the Scientific Coordinator of the ANIV Research Centre, conducted an in-depth study on the socio-economic phenomenon of agricultural production in Southern Italy. The fake one hundred thousand labourers registered in 2009, the undeclared and black work of illegal immigrants, the criminal labour organisations by the so-called corporals and "usury" implemented to the detriment of the trading conditions of agricultural employers, with prices reaching just a few cents for each kilogram of fruit and vegetable products, have been the subject of an investigation of legal, economic and social importance, especially with regard to the last aspect, where such phenomena were deductively assessed in the final part of the investigation.

The Author has therefore affirmed how the collective agreements for provincial employment of agricultural and nursery labourers, being non-standard contracts under private law, do not actuate any forms of specific protection that are worth mentioning in the South, pursuant to the law in force (Article 1322, second paragraph, Italian Civil Code.) and are even of an unlawful nature as they are contrary to the mandatory rules and the general interests of the region in which they are applied, providing a means of evading conformity with mandatory provisions (Sections 1343 and 1344 of the Italian Civil Code).